

ALLEGATO A**Parte I “Procedimento relativo alla concessione del contributo”****1. FINALITA’**

Il sostegno alle piccole imprese commerciali mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per gli interventi localizzati nei Comuni non costieri indicati nel successivo punto 2.

2. AREE DI INTERVENTO

I Comuni sottoelencati sono individuati sulla base dei criteri stabiliti dall’ articolo 24 bis della L.R. 3/2008:

PROV. GENOVA

Bargagli
Borzonasca
Campoligure
Castiglione Chiavarese
Coreglia Ligure
Crocefieschi
Davagna
Fascia
Favale di Malvaro
Fontanigorda
Gorreto
Isola del Cantone
Lorsica
Lumarzo
Masone
Mele
Mezzanego
Montebruno
Montoggio
Ne
Neirone
Orero
Propata
Rezzoaglio
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
San Colombano Cert.
Santo Stefano d’Aveto
Tiglieto
Torrighia
Tribogna
Valbrevenna
Vobbia

PROV. LA SPEZIA

Beverino
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Maissana
Pignone
Riccò del Golfo
Rocchetta Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Zignago

PROV. SAVONA

Arnasco
Balestrino
Bardinetto
Bormida
Calice Ligure
Calizzano
Casanova Lerrone
Castelbianco
Castelvecchio R.B.
Dego
Erli
Giustenice
Giusvalla
Magliolo
Mallare
Massimino
Mioglia
Murialdo
Nasino
Onzo
Orco Feglino
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Rialto
Roccavignale
Sassello
Stella
Stellanello
Testico
Urbe
Vendone
Vezzi Portio
Zuccarello

PROV. IMPERIA

Airole
Apricale
Aquila d’Arroschia
Armo
Aurigo
Baiardo
Borghetto d’Arroschia
Borgomaro
Caravonica
Carpasio
Castelvittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio d’Arroschia
Diano Aretino
Isolabona
Lucinasco
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Ligure
Montegrosso Pian di Latte
Olivetta San Michele
Perinaldo
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Pornassio
Prelà
Ranzo
Rezzo
Rocchetta Nervina
Seborga
Soldano
Terzorio
Triora
Vasia
Vessalico
Villa Faraldi

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento s'intende:

- Per impresa aperta al pubblico l'impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.
- Per bene strumentale il bene ad utilità continuativa, essenziale per l'esercizio dell'attività d'impresa.
- Per Centro Storico – Commerciale, salvo diversa determinazione dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, l'area rientrante nelle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad essa assimilabile.
- Per trasferimento d'azienda ogni vicenda traslativa della proprietà (cessione, fusione, scissione, successione mortis causa, conferimento d'azienda) o della disponibilità (usufrutto, affitto) del complesso dei beni aziendali che ne comporta il mutamento di titolarità
- Per ramo d'azienda un complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.
- Per impianti, attrezzature, arredi "nuovi di fabbrica" i beni corrispondenti mai entrati in funzione e ceduti a titolo oneroso dal produttore o dal rivenditore autorizzato direttamente all'utilizzatore finale, e cioè l'impresa beneficiaria del contributo a fondo perduto, previsto dal presente provvedimento
- Per "beni destinati alla vendita al dettaglio" la determinata quantità di beni che l'impresa richiedente il contributo acquista direttamente dal produttore o dal commerciante all'ingrosso e la cui destinazione esclusiva è la rivendita al dettaglio.
- Per "beni destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" la determinata quantità di beni che l'impresa richiedente il contributo acquista direttamente dal produttore o dal commerciante all'ingrosso e la cui destinazione esclusiva è la somministrazione al pubblico.
- Per regolarizzazione (ai sensi del punto 12 paragrafo V) l'attività di correzione degli errori materiali o fiscali riscontrati nella domanda e/o nella documentazione obbligatoria ad essa tempestivamente allegata (a titolo esemplificativo: errori di calcolo, omessa apposizione della marca da bollo, descrizioni contraddittorie ed ogni situazione che renda necessaria, ai fini dell'istruttoria, un adeguato chiarimento).

4. ENTE COMPETENTE

- I. FI.L.S.E. S.p.A.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

- I. Sono legittimate a richiedere il contributo le piccole imprese commerciali che esercitano le seguenti attività:

- a) Vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato così come classificati ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera a) punti 1 e 2 della L.r. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. e dalla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.;
- b) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall'articolo 5° comma 1 lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1, esclusa quella a carattere temporaneo disciplinato dall'articolo 60 della medesima legge;
- c) Rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e s.m.i.;
- d) Vendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi così come definita dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della L.r. 2 gennaio 2007 n. 2;
- e) Rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, così come disciplinati dalla Legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i., dalla Legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;

6. REQUISITI DELLE IMPRESE

- I. Le piccole imprese commerciali di cui al precedente punto 5, al momento della presentazione della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al registro delle imprese;
 - b) superficie netta di vendita minore od uguale a 150 mq. nel rispetto delle disposizioni programmatiche di cui alla DCR 31/2012 e s.m.i.. Il requisito concernente la superficie netta di vendita vale esclusivamente per le piccole imprese commerciali di cui al punto 5, paragrafo I, lettera a);
 - c) unità locale/i interessata/e dall'investimento ubicate nelle aree indicate al precedente punto 2, risultante dal registro delle imprese e rientrante nella legale disponibilità dell'impresa che richiede il contributo;
 - d) completo esercizio dei propri diritti, ovvero esclusione dello stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria;
 - e) parametri dimensionali di piccola impresa secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento CE n. 800/2008.

7. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- I. I beni e gli interventi indicati nel presente punto 7, il cui acquisto e la cui realizzazione sono sostenuti con i contributi pubblici, debbono essere in rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa (v. in tal senso articolo 3 comma 2 della L.r. 11 marzo 2008 n. 3).
- II. Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di cui al punto 5 comma I lettera a) e b) sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) sostenute in relazione:
 - a) agli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate nelle aree di cui al precedente punto 2, dove viene esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell'ambito della L.r. 6/6/2008 n. 16;
 - b) all'acquisto e all'installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica, all'acquisto ed all'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie

innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).

- c) all'acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all'ingrosso, di determinata quantità di beni destinata in modo esclusivo alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

III. Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di cui al punto 5 comma I lettere c), d) ed e) sono ammesse al contributo le spese al netto dell'IVA, sostenute in relazione:

- a) agli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate nelle aree di cui al precedente punto 2, dove viene esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell'ambito della L.r. 6/6/2008 n. 16;
- b) all'acquisto e all'installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica, all'acquisto ed all'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario ect.).

IV. Il progetto di investimento presentato dalle piccole imprese commerciali indicate al punto 5 comma I lettere a) e b) deve essere articolato su almeno due degli interventi contemplati al precedente paragrafo II del presente punto 7, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della soglia minima di investimento fissata al punto 9 comma II.

V. Il progetto di investimento presentato dalle piccole imprese commerciali indicate al punto 5 comma I lettere c), d) e) deve essere articolato su almeno uno dei due interventi contemplati al precedente comma III del presente punto 7 nel rispetto della soglia minima di investimento fissata al punto 9 comma II;

VI. Tutti i beni indicati nel presente punto 7 debbono riguardare le attività ammissibili dal bando indicate al precedente punto 5 ed iscritti a libro cespite. (Ad eccezione degli acquisti di cui al precedente comma II lettera c) del presente punto 7).

V. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico, Ri.Ba., assegno RID e carta di credito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazioni e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa. Il CUP (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

8. INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

I. Sono escluse dal contributo a fondo perduto previsto dal presente provvedimento:

- a) le spese per l'acquisto, la realizzazione ex-novo di immobili e fabbricati;
- b) le spese relative agli investimenti per opere edili avviate prima dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio;
- c) Le spese per l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;
- d) le spese concernenti il trasferimento a vario titolo delle disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;

- e) Le spese e gli oneri per: gestione corrente dell'impresa, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;
- f) le spese per l'acquisto di determinata quantità di beni la cui rivendita al dettaglio, alla data di spedizione della domanda, non sia contemplata dai codici Ateco risultanti dal registro delle imprese e relativi all'unità locale nella quale l'impresa effettua l'intervento;
- g) le spese per le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali;
- h) le spese relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non siano state prodotte le relative fatture d'acquisto;
- i) le spese fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- j) le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- k) Le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Quest'ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- l) Le spese per gli investimenti che comportino l'ampliamento della superficie netta di vendita oltre le soglie previste al precedente punto 6 comma I lettera b);
- m) Le spese concernenti i siti internet relativi ad attività di e-commerce;
- n) Le spese per gli acquisti di beni e gli interventi di cui al precedente punto 7 allorché effettuati a mezzo di locazione finanziaria o permuta;
- o) Le spese per l'acquisto di impianti, arredi, attrezzature, materiali usati;
- p) Le spese per l'acquisto dei beni oggetto di vendita e rivendita rientranti nell'attività esercitata dalle piccole imprese commerciali indicate al punto 5 paragrafo I lettere c), d) ed e);
- q) Le spese per gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentali fatturate all'impresa richiedente il contributo dall'impresa che, nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004 n. 129, rivesta la qualità di affiliante;
- r) In ogni caso le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da soggetti diversi dal produttore o dal commerciante all'ingrosso (per l'acquisto dei beni di cui al punto 7 paragrafo II lettera c) o dal rivenditore autorizzato (per l'acquisto dei beni di cui al punto 7 paragrafo II lettera b) o dall'impresa edile che ha realizzato i lavori di ristrutturazione.

9. AGEVOLAZIONE ECONOMICA

- I. L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto.
- II. Limiti di investimento.

Sono agevolabili le iniziative per la realizzazione delle quali siano stati ritenuti ammissibili investimenti non inferiori ad € 5.000,00. Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere superiori ad € 20.000,00, anche se l'investimento complessivo risulta più elevato.

- III. Entità del contributo.

Il contributo tale a fondo perduto è concesso nella misura del 40% dell'investimento ammissibile.

Tale percentuale è incrementata nella misura del:

- 10% per gli interventi realizzati dalle imprese ubicate nei Comuni indicati al punto 2. la cui popolazione residente non sia superiore ai 1000 abitanti;
- 15% per gli interventi realizzati da imprese costituite da persone di età non superiore a 35 anni e specificatamente:
 - per le imprese individuali, età del titolare non superiore a 35 anni alla data di spedizione della domanda di contribuzione;
 - per le società di persone o cooperative, età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore a 35 anni;
 - per le società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno 2/3 dei soci che detengono i 2/3 del capitale non superiore a 35 anni.

Qualora una stessa impresa posseda i requisiti per accedere a più d'uno degli incrementi sopraindicati, viene applicato soltanto l'incremento che ha la consistenza maggiore.

- IV. Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti del regime "de minimis", di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
- V. Il contributo a fondo perduto non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o dalla Regione stessa o da altri Enti a valere sul medesimo investimento.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- I. La domanda di contribuzione, a pena di inammissibilità (v. punto 14 paragrafo I), deve essere spedita:
 - a) Per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta certificata (PEC):
 - FI. L. S. E. S.P.A. PEC: filse.filse@pec.it

Nel caso di spedizione per via telematica nell'oggetto dell'e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Bando per il sostegno alle piccole imprese commerciali nei comuni non costieri- anno 2020"

OPPURE

b) a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

FILSE S.p.A. via Peschiera 16 - 16122 Genova

- II. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B (i relativi moduli sono reperibili presso la FI.L.S.E. S.p.A. e sono disponibili anche sul sito Internet di Regione Liguria.
- III. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al successivo punto 11 del presente provvedimento.
- IV. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 38 comma 3 del DPR n. 445/2000).

Qualora la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento deve essere trasmessa insieme alla fotocopia di un valido documento di validità del sottoscrittore.

- V. Il termine per la presentazione della domanda decorre dal **18 febbraio fino al 18 marzo 2020 incluso**. A tal fine rileva la data di invio a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure la data di invio telematico con e-mail generata da posta certificata (PEC).
- VI. Il progetto d'investimento per il quale viene richiesta l'agevolazione pubblica non deve essere avviato prima del termine perentorio del 1° gennaio 2018. A tal fine rileva la data di emissione delle fatture
- VII. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, ancorché relativa a più unità locali oggetto dell'intervento.

11. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- I. La domanda, (Allegato B) deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica (parte integrante dell'Allegato B) concernente l'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma di investimenti;
 - b) la documentazione economica relativa al programma di investimento descritto nella relazione di cui alla sopracitata lettera a) consistente, nella copia dei preventivi/fatture a prezzi unitari/ e, per gli interventi di carattere edilizio, dei computi metrici estimativi redatti in base al prezzario Unioncamere più recente con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
 - c) Planimetrie in adeguata scala che descrivano lo stato ante intervento, lo stato di progetto realizzato/da realizzare e di raffronto della o delle unità locali interessate dagli investimenti con indicazione della destinazione d'uso dei vari locali (solo nel caso in cui l'investimento riguardi opere edili ed impiantistiche) La mancata allegazione alla domanda di tale documento determina l'inammissibilità dei relativi titoli di spesa.

d) Dichiarazione “de minimis” (parte integrante dell’Allegato B)

12. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- I. L’istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. Le Camere di Commercio assistono il responsabile del procedimento di FI.L.S.E. nelle attività di verifica ed accertamento di cui all’articolo 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. anche attraverso la trasmissione informatica dei dati in loro possesso relativi alle imprese che hanno presentato la domanda di contribuzione entro i termini fissati al punto 10 paragrafo V.
- II. Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria secondo i criteri stabiliti dal successivo punto 13.
- III. Il responsabile del procedimento ne comunica l’avvio al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.
- IV. La mancata allegazione alla domanda di agevolazione dei documenti indicati, rispettivamente, alla lettera b), alla lettera c) del precedente punto 11 paragrafo I determina il rigetto della domanda medesima, qualora FI.L.S.E. SpA rilevi l’insussistenza delle condizioni per procedere all’istruttoria. A tal fine FI.L.S.E. SpA tiene conto delle previsioni contenute, rispettivamente, al precedente punto 7 paragrafi IV e V ed al precedente punto 9 paragrafo II e paragrafo V.
- V. Qualora il responsabile del procedimento accerti la presenza di una o più irregolarità nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o nella domanda stessa, né da motivata comunicazione all’istante ed assegna il termine perentorio di giorni 15, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, entro cui la regolarizzazione deve essere presentata. Decorso infruttuosamente il predetto termine perentorio il documento, oggetto della richiesta di regolarizzazione, non può più essere utilizzato nel procedimento. La richiesta di regolarizzazione deve contenere l’indicazione sulla sorte del procedimento a seguito della mancata o tardiva regolarizzazione. Il responsabile, in particolare, deve segnalare al destinatario della richiesta di regolarizzazione se la domanda sarà archiviata con conseguente estinzione della procedura oppure se il procedimento, nonostante l’impossibilità di valutare la parte del progetto a cui il documento non regolarizzato si riferisce, possa proseguire con riferimento alle altre parti del progetto, tenuto conto di quanto disposto, rispettivamente, dal precedente punto 7, paragrafi IV e V, e dal precedente punto 9, paragrafo II.
- VI. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento regolato con il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 59 e del Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.
- VII. Nell’ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentazione per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti,

La comunicazione sopramenzionata interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dall’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Diritto al contraddittorio di cui al presente paragrafo VII (v. articolo 14 L.r. 25 novembre 2009 n. 56) non vale come rimessione in termini per la presentazione della documentazione obbligatoria di cui al punto 11, pertanto se questa viene prodotta in sede di contraddittorio non produce alcuna efficacia sanante rispetto alle avvenute inadempienze.

VIII. L'attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni, decorrente dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo di FI.L.S.E. SpA.

IX. Le comunicazioni di FI.L.S.E. SpA all'impresa richiedente il contributo, aventi ad oggetto gli atti istruttori ed il provvedimento, sono effettuate:

- per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata(PEC);

oppure

- a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento

X. Il provvedimento conclusivo è:

- a) comunicato a cura di FI.L.S.E. SpA ai destinatari entro 30 giorni dall'adozione .
- b) pubblicato sui siti istituzionali di FI.L.S.E. SpA e della Regione Liguria.

13. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

I. I progetti ritenuti ammissibili sono selezionati mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

PUNTI	
5	quando l'impresa che realizza l'intervento non ha ricevuto contributi per precedenti iniziative finanziate dalla Regione ai sensi del Titolo VII bis della L.r. 3/2008 e s.m.i.
3	quando l'unità locale oggetto dell'intervento è ubicata in un Comune con popolazione residente inferiore ai 1000 abitanti
2	quando l'impresa che realizza l'intervento è costituita da persona o persone con età inferiore ai 35 anni
1	quando l'impresa che realizza l'intervento è costituita in misura prevalente da donne ai sensi della Legge 215/1992
1	quando l'unità locale, oggetto dell'intervento, è ubicata in un Comune con una popolazione residente pari o superiore ai 1000 abitanti

II. I progetti sono ordinati in graduatoria in base al punteggio complessivo assegnato. Qualora sussista una situazione di parità prevale l'impresa che, per primo, abbia iniziato, l'attività. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese.

III. E' istituita una graduatoria per ciascuna Provincia

14. CASI DI INAMMISSIBILITA'

- I. Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 10 paragrafo I lettera a) e b);
- II. Domanda priva della sottoscrizione di cui al punto 10 paragrafo IV;

- III. Domanda non presentata alla FI.L.S.E. S.p.A.;
- IV. Domanda nella quale non siano riportati uno o più dei dati richiesti dalla scheda di cui all'allegato B, fatto salvo il caso in cui i medesimi possano essere acquisiti d'ufficio presso la Pubblica Amministrazione;
- V. Domanda alla quale non è stato allegato il documento di cui alla lettera a) del punto 11. Per la mancata allegazione dei documenti di cui alle lettere b) e c) si rinvia al precedente punto 12 paragrafo IV.
- VI. Domanda spedita fuori dei termini fissati;
- VII. Domanda presentata da impresa diversa da quelle indicate al punto 5) comma I;
- VIII. Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 6);
- IX. Progetti che risultino già avviati alla data del 1° gennaio 2018 (a tale fine rileva la data di emissione delle fatture);
- X. Progetti di investimento che si collochino al di sotto della somma minima a quella stabilita dal punto 9 paragrafo II;
- XI. Progetti che riguardino intervento di carattere edilizio ed acquisti di beni indicati al punto 8) .Qualora risulti inammissibile soltanto una parte del progetto la domanda di contribuzione è fatta salva in relazione alle sole iniziative ed alle sole spese ammissibili ai sensi del precedente punto 7);
- XII. Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;
- XIII. Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari, aiuti "de minimis" superiori a 200.000,00 euro;
- XIV. Quando il richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Se tali vicende si verificano dopo la concessione del contributo si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 22);
- XV. Domanda presentata da impresa iscritta all'Albo Artigiani di cui all'articolo 5 della L.r. 3/2003;
- XVI. Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità di cui al Titolo II della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3, ed il presente provvedimento attuativo e/o con la disciplina generale del commercio dettata dalla Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e/o con i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 ed Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011;

15. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

- I. l'iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.
- II. Il beneficiario per ottenere l'erogazione della agevolazione dovrà produrre alla FI.L.S.E. S.p.A. la seguente documentazione entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di scadenza per la conclusione dell'intervento come determinata al precedente paragrafo I.

- a) Le fotocopie delle fatture intestate al beneficiario ed emesse, rispettivamente:
- dal produttore o dal rivenditore autorizzato per quanto riguarda gli impianti, gli arredi e le attrezzature;
 - dal produttore o dal commerciante all'ingrosso per quanto riguarda i beni destinati in modo esclusivo alla rivendita al dettaglio;
 - dall'impresa che ha effettuato i lavori per quanto concerne gli interventi edilizi e affini.

Tali documenti fiscali debbono essere corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dei contributi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 contenente:

- l'attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;
 - l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
 - relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che descriva dettagliatamente l'iniziativa realizzata, nonché la dichiarazione attestante la conformità dell'opera eseguita al progetto approvato da FI.L.S.E. SpA (solo per gli interventi di carattere edilizio);
 - copia dell'autorizzazione o della concessione edilizia ove occorrente;
- III. L'investimento rendicontato non deve essere inferiore ad € 5.000,00 ammissibili;
- IV. Il beneficiario, fatti salvi i casi in cui abbia luogo il trasferimento delle proprietà o della disponibilità dell'intera azienda o di un ramo di essa, deve mantenere la proprietà e la disponibilità dei beni acquistati con il concorso del contributo concesso ai sensi del presente provvedimento per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.
- Nei casi di trasferimento, della proprietà e del godimento dell'azienda o di un ramo di essa trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 17.
- V. Il beneficiario deve conservare, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata, gli originali dei documenti concernenti le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato con il contributo regolato dal presente provvedimento;
- VI. Il beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare in tutto od in parte alla realizzazione dell'intervento ammesso ai contributi previsti dal presente provvedimento, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla FI.L.S.E. SpA.

16. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- I. Il contributo a fondo perduto, calcolato sulla spesa ammessa, è erogato in unica soluzione da FI.L.S.E. S.p.A. ad ultimazione dell'investimento dopo la produzione della documentazione prevista al punto 15 e dopo gli eventuali controlli ed ispezioni disposti dalla medesima ed effettuati con l'assistenza delle Camere di Commercio .

17. SUBINGRESSO NEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- I. Quando l'azienda od un ramo di essa venga trasferita il nuovo titolare può subentrare al suo predecessore nel procedimento di concessione del contributo. A tale scopo deve essere presentata apposita istanza, spedita secondo le modalità fissate al paragrafo V e corredata dalla documentazione di cui al paragrafo VI.
- II. Il subingresso è escluso:
 - Nel caso in cui il trasferimento dell'Azienda avvenga dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo a favore dell'originario richiedente ed i crediti aziendali siano rimasti in capo a questi;
 - In ogni caso quando l'istanza di subingresso è presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti al precedente punto 15 del presente provvedimento per la produzione della documentazione di spesa a cui è subordinata l'erogazione della provvidenza pubblica.
- III. L'istanza di subingresso, non vale come nuova domanda. Essa, pertanto:
 - non determina l'avvio di un nuovo procedimento;
 - non comporta il prolungamento della durata di quello in corso;
- IV. Quando il subingresso avvenga dopo la comunicazione all'originario richiedente del provvedimento di concessione del contributo, la data di ricevimento di quest'ultima seguita a valere come termine iniziale per il computo del periodo di tempo stabilito al precedente punto 15 per l'adempimento degli obblighi ivi previsti.
- V. La domanda di subingresso deve essere presentata alla FI.L.S.E. SpA con una delle modalità previste al precedente punto 10 paragrafo I lettera a) e b);
- VI. La domanda di subingresso deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Copia dell'atto negoziale di trasferimento dell'azienda redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con le firme autenticate dal notaio;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante che attesti il possesso dei requisiti prescritti dal presente provvedimento per l'attribuzione del contributo;
 - Nel solo caso di trasferimento della disponibilità dell'azienda (affitto, usufrutto) avvenuta prima dell'emanazione del provvedimento di concessione anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il suo assenso al subingresso nel procedimento dell'usufruttuario o dell'affittuario
- VII. Il nuovo titolare dell'azienda per ottenere l'erogazione del contributo deve produrre la documentazione di spesa dalla quale risulti in modo inequivocabile che egli ha assunto il peso economico dell'intervento ammesso al beneficio disciplinato dal presente provvedimento e dalla L.R. n. 3/2008. Tale documentazione deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 15 paragrafo II lettera a) e deve essere presentata entro il termine perentorio ivi stabilito.
- VIII. La FI.L.S.E. S.p.A. verifica, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti ai precedenti paragrafi II, III, IV, V per l'accettazione della domanda di subingresso. Nel

caso questa venga rigettata sono applicate le disposizioni contenute al punto 12 paragrafo VII del presente provvedimento.

18. CONTROLLI

- I. FI.L.S.E. SPA potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state agevolate.
- II. FI.L.S.E. consente, in ogni momento, ai funzionari della Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura disciplinata dal presente provvedimento ed, altresì, forniscono loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in merito all'attività procedimentale espletata.
- III. FI.L.S.E., su espressa richiesta dell'Ufficio regionale competente, trasmette tempestivamente alla Regione i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dello strumento di intervento.
- IV. FI.L.S.E. effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso del procedimento.
- V. FI.L.S.E. nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti I e IV è assistita dalle Camere di Commercio.

Parte II “Procedimento relativo alla revoca totale o parziale del contributo”

19. ENTE COMPETENTE

FI.L.S.E. Spa

20. ENTE COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. FI.L.S.E. SPA

21. REVOCA TOTALE

La revoca totale o parziale dell'agevolazione deve essere deliberata da FI.L.S.E. nei seguenti casi:

I. Revoca totale

- a) Quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 15 paragrafo I, paragrafo II, paragrafo III, paragrafo IV, paragrafo V;
- b) Quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato ai sensi del presente provvedimento altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- c) Quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fatto salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al successivo paragrafo II lettera c);
- d) Quando il beneficiario abbia rifiutato le ispezioni ed i controlli disposti ai sensi del precedente punto 18.

II. Revoca parziale

- a) Quando il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello per il quale il contributo è stato concesso;
- b) Qualora l'intervento realizzato dal beneficiario sia parzialmente difforme dal progetto dichiarato ammissibile e non ricorrano le condizioni di cui al precedente paragrafo III del punto 15;
- c) Qualora in sede di controllo dei titoli di spesa concernenti l'intervento agevolato con la provvidenza pubblica regolata dal presente provvedimento risulti l'irregolarità soltanto di uno od alcuni di questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

22. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- I. Il procedimento ha durata di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui la FI.L.S.E. ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di procedere;
- II. Il procedimento è attivato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale 25/11/2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed al regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.
- III. Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio, entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione.

- IV. Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall'articolo 15 della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 hanno diritto di intervenire nel procedimento nel rispetto dei termini ivi previsti e con le modalità contemplate nel successivo articolo 16 della medesima legge regionale.
- V. Qualora i soggetti indicati al precedente punto IV intervengano nel procedimento presentando memoria scritte e documenti, la F.I.L.S.E. Spa ha l'obbligo di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati entro il termine previsto dall'articolo 15, indicando, comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti (articolo 16, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56).
- L'intervento nel procedimento che si realizzi attraverso la presentazione della documentazione di spesa di cui al precedente punto 15 paragrafo II non impedisce la revoca. L'esercizio del diritto al contraddittorio non vale come rimessione in termini rispetto alle inadempienze del beneficiario che hanno determinato l'apertura del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca dei contributi concessi;
- VI. Qualora la revoca intervenga dopo la liquidazione del contributo F.I.L.S.E. procede, altresì al recupero della somma liquidata e degli interessi legali, maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.

23. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. SPA

24. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 "Testo Unico del Commercio" e s.m.;
- Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 "Riforma degli interventi di Sostegno alle attività commerciali" e s.m.;
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e Regolamento CE n. 800/2008;
- L.R. 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e relativo regolamento di attuazione;
- Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011 e s.m.
- L.R. 6 giugno 2008 n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e s.m.i.;